



Comune di Alliste  
www.comunedialliste.gov.it

# COMUNE DI ALLISTE

PROVINCIA DI LECCE  
SETTORE GESTIONE RISORSE  
UFFICIO RAGIONERIA

## NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023

Art. 11, c. 3, lett. g), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118

Il **bilancio di previsione finanziario** rappresenta lo strumento attraverso il quale gli organi di governo dell'Ente, nell'ambito dell'esercizio della propria funzione di indirizzo e programmazione, definiscono le risorse da destinare a missioni e programmi, coerentemente con quanto previsto dai documenti della programmazione.

Difatti, Il bilancio di previsione finanziario è il documento nel quale vengono rappresentate contabilmente le previsioni di natura finanziaria riferite a ciascun esercizio compreso nell'arco temporale considerato nei Documenti di programmazione dell'ente (DUP). Il bilancio di previsione finanziario è triennale. Le previsioni riguardanti il primo esercizio costituiscono il bilancio di previsione finanziario annuale.

Il **bilancio di previsione 2021-2023** è stato redatto nel rispetto dei principi generali e applicati di cui al D.lgs. n. 118/2011. Si rammenta che per effetto dell'art. unico, D.M. 13 gennaio 2021, il termine per l'approvazione del bilancio 2021-2023 è stato prorogato al 31 marzo 2021.

Il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato 4/1 del D.lgs. n. 118/2011) prevede, per gli enti che adottano la contabilità finanziaria potenziata, la stesura della nota integrativa al bilancio di previsione, ovvero una relazione esplicativa dei contenuti del bilancio.

Con la nota integrativa vengono completate e arricchite le informazioni contenute nel bilancio al fine di rendere maggiormente chiara e significativa la lettura dello stesso.

La **nota integrativa**, pertanto, è un allegato del bilancio, il cui contenuto minimo raccoglie i seguenti elementi:

- 1) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
- 2) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente e dei relativi utilizzi;
- 3) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- 4) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendano anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
- 5) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- 6) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;

- 7) l'elenco dei propri enti e organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'art. 172, c. 1, lett. a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- 8) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- 9) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

\*\*\*\*\*

**Criteria di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo**

La fase di programmazione si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie, tiene conto della possibile evoluzione della gestione dell'ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite dall'Ente, tiene inoltre conto delle scelte già operate nei precedenti esercizi e si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani riferibili alle missioni dell'Ente.

Come disposto dall'articolo 39, comma 2, decreto legislativo 118/2011, il bilancio di previsione finanziario comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi.

Le previsioni triennali di entrata e spesa del bilancio di previsione rispettano i principi di annualità, unità, universalità, integrità, veridicità, attendibilità, correttezza, comprensibilità, significatività, rilevanza, flessibilità, congruità, prudenza, coerenza, continuità, costanza, comparabilità, verificabilità, neutralità, pubblicità e dell'equilibrio di bilancio.

In particolare:

- i documenti del sistema di bilancio, nonostante prendano in considerazione un orizzonte temporale di programmazione triennale, attribuiscono le previsioni di entrata e uscita ai rispettivi esercizi di competenza, ciascuno dei quali coincide con l'anno solare (rispetto del principio n. 1 - Annualità);
- il bilancio di questo ente è unico, dovendo fare riferimento a un'amministrazione che si contraddistingue per essere un'entità giuridica unica. Di conseguenza, il complesso unitario delle entrate finanzia la totalità delle spese. Solo nei casi di deroga espressamente previsti dalla legge, talune fonti di entrata sono state destinate alla copertura di determinate e specifiche spese (rispetto del principio n. 2 - Unità);
- il sistema di bilancio comprende tutte le finalità e tutti gli obiettivi di gestione nonché i valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili a questa amministrazione, fornendo una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa prevista nei rispettivi esercizi. Eventuali contabilità separate, se presenti in quanto espressamente ammesse dalla norma, sono ricondotte al sistema unico di bilancio entro i limiti temporali dell'esercizio (rispetto del principio n. 3 - Universalità);
- tutte le entrate sono iscritte in bilancio al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altri eventuali oneri a esse connessi. Allo stesso tempo, tutte le uscite sono riportate al lordo delle correlate entrate, senza ricorrere a eventuali compensazioni di partite (rispetto del principio n. 4 - Integrità).

Nell'illustrare le entrate, dopo l'entrata in vigore della legge di bilancio per il 2021 (L. n. 178/2020), sono stati considerati gli effetti delle disposizioni ad oggi vigenti, che sul fronte delle entrate, prevedono, fra l'altro:

- la conferma dell'introduzione del Canone unico in sostituzione dei tributi minori rappresentati dai prelievi sulla pubblicità e sull'occupazione di suolo pubblico, salvo proroghe dell'ultima ora contenute nel testo definitivo del decreto Milleproroghe;
- l'entrata in vigore dal 1° gennaio 2021 delle prescrizioni contenute nel D.Lgs. n. 116/2020 che, in materia di rifiuti, ha apportato significative modifiche al Codice dell'Ambiente (D.Lgs. n.

152/2006). In particolare, sono rilevanti la nuova definizione di rifiuti urbani entrata in vigore il 1° gennaio 2021 e la facoltà di uscita dal servizio pubblico di cui all'art. 238, comma 10. Queste norme presentano importanti implicazioni sia sull'organizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani, sia sul gettito del prelievo sui rifiuti;

- la parziale correzione dei criteri di ripartizione del Fondo di solidarietà comunale come descritti nella Nota metodologica redatta a cura del Ministero dell'Economia e delle Finanze che contiene anche una sintesi delle disposizioni applicate per la determinazione dell'importo definitivo del FSC 2020 e un elenco delle operazioni effettuate dal Ministero per determinare il FSC 2021, considerando anche le innovazioni introdotte dall'art. 1, cc. 792, 793 e 794, L. n. 178/2020. Si rammenta che tale nota metodologica è allegata alla documentazione propedeutica all'approvazione del bilancio 2021-2023.

Di seguito sono evidenziati i criteri di formulazione delle previsioni relative al triennio, distintamente per la parte entrata e per la parte spesa.

### Le entrate

Per quanto riguarda le entrate, le previsioni relative al triennio 2021-2023 sono state formulate tenendo in considerazione l'andamento storico degli esercizi precedenti, ove disponibile, nonché le basi informative (catastale, tributaria, ecc.) e le modifiche normative che hanno impatto sul gettito.

Nel prospetto seguente sono riportati i criteri di valutazione per la formulazione delle principali entrate:

#### **IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)**

<b>Principali norme di riferimento</b>	Art. 1, commi da 738 a 783, legge n. 160/2019 Art. 1, c. 48, legge n. 178/2020		
<b>Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente</b>	€ 990.000,00		
<b>Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento</b>	€ 1.150.000,00		
<b>Gettito previsto nel triennio</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
	€ 1.200.000,00	€ 1.200.000,00	€ 1.200.000,00
<b>Effetti connessi a modifiche legislative già in vigore sugli anni della previsione</b>	<p><i>L'introduzione della legge 160/2019 e della legge 178/2020 ha comportato il verificarsi di effetti sul gettito in materia di Imu.</i></p> <p><i>La legge n. 160/2019 ha apportato le seguenti modifiche:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dal 01/01/2020 è stata abolita dalla legge 147/2013 la Iuc, eccetto le disposizioni in materia di Tari e quelle non esplicitamente abrogate e non incompatibili in materia di Imu;</li> <li>- abolizione della Tasi e istituzione della nuova Imu che accorpa la precedente Tasi nell'ottica della semplificazione della gestione dei tributi locali;</li> <li>- l'aliquota base è pari alla somma delle aliquote Imu e Tasi (8,60 permille + 1 permille), aliquota massima 10,60 permille oppure ridotta fino all'azzeramento (tranne il gruppo D);</li> <li>- nel caso di utilizzo di maggiorazione Tasi dello 0,8 permille, si può utilizzare un'aliquota Imu massima dell'11,40 permille;</li> <li>- l'aliquota base per le abitazioni principali di lusso è pari al 5 permille, con aumento fino al 6 permille o riduzione fino all'azzeramento;</li> <li>- per quanto riguarda gli altri immobili, quelli che prima erano esenti Imu (rurali strumentali e beni merce) sono soggetti Imu con le stesse aliquote base Tasi;</li> <li>- immobili a uso produttivo (gruppo catastale D) con aliquota base dell'8,6 permille (il 7,6 permille riservata allo Stato), aliquota massima 10,6 permille e aliquota minima 7,6 permille;</li> <li>- eliminazione dell'esenzione per l'assimilazione all'abitazione principale posseduta in Italia dai pensionati Aire;</li> </ul>		

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- il calcolo del versamento è da effettuarsi in base al possesso mensile o per semestre, considerando il conguaglio a saldo;</li> <li>- per gli immobili accatastati nella categoria F2 (Unità collabenti), F3 (Unità in corso di costruzione), F4 (Unità in corso di definizione), questi scontreranno l'imposta come area fabbricabile in ragione della potenzialità edificatoria ancora presente, includendo l'area di sedime e l'area pertinenziale ai fini urbanistici;</li> <li>- non è considerata pertinenza in generale un'area circostante che non è accatastata unitariamente e non lo è urbanisticamente. La pertinenza deve essere accatastata unitariamente al fabbricato (particella graffata);</li> <li>- se il terreno è posseduto da due o più soggetti, ma è condotto da uno solo, che abbia comunque i requisiti di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 99/2004, l'agevolazione spetta solo a quest'ultimo in quanto ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni;</li> <li>- Fino all'anno 2021, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, scontreranno un'imposta dello 0,1 per cento. I Comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° Gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU;</li> <li>- ogni singolo Comune può prevedere la possibilità di scelta dell'immobile da poter assimilare all'abitazione principale da partedell'anziano o disabile che acquisisce la residenza nell'istituto di ricovero permanente, a condizione che l'immobile oggetto di assimilazione non risulti locato;</li> <li>- esenzione per i comodati meritevoli concessi gratuitamente ed esclusivamente per scopi istituzionali o statuari.</li> </ul>
<b>Effetti connessi a disposizioni recanti esenzioni e riduzioni previsti dal regolamento</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ripristino della riduzione dell'aliquota d'imposta da applicare ai pensionati Aire;</li> <li>- mantenimento dell'agevolazione con previsione di un abbattimento del 50% di quanto dovuto ai fini Imu per i terreni agricoli, qualità "Uliveto", risultante da visura catastale (aliquota 0,48%);</li> <li>- riduzione da 10,60 a 8,60 dell'aliquota per gli immobili con categoria catastale D1 che svolgono attività di frantoi oleari.</li> </ul> <p>Inoltre, con regolamento è stata disposta la modifica all'art. 9, penultimo comma, in base al quale viene previsto che a partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data incomodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'Imposta Municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà.</p>
<b>Altre considerazioni</b>	<p>Le previsioni tengono conto degli effetti dell'emergenza sanitaria, che si sono già manifestati nel 2020 (con un calo, alla data del 30 settembre, quantificabile in circa il 13 per cento, secondo i dati Siope), i quali porteranno probabilmente a una riduzione anche del gettito 2021.</p> <p>Fino ad allora, gli enti possono approvare le aliquote come per il</p>

	<p>2020.</p> <p>A ciò si aggiungono gli effetti riduttivi sul gettito dell'esenzione introdotta dall'art. 78, D.L. n. 104/2020, anche per il biennio 2021-2022, in favore degli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.</p> <p>A fronte di questa esenzione è previsto in ogni caso un contributo compensativo di 9,2 milioni di euro per ciascuno dei due anni.</p> <p>Inoltre, la Legge di bilancio 2021 ha introdotto a partire dal 2021 una nuova agevolazione della quale è necessario tenere conto: l'art. 1, c. 48, L. n. 178/2020, infatti, riduce della metà l'IMU dovuta per una sola unità immobiliare destinata ad uso abitativo - purché non locata o data in comodato d'uso - posseduta in Italia da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia e siano residenti in uno "Stato di assicurazione" diverso dall'Italia.</p>
--	---

### TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

<b>Principali norme di riferimento</b>	Art. 1, commi 639-731, legge n. 147/2013 Del. ARERA n. 443-444/2019 D.L. 17 marzo 2020, n. 18 e successivi provvedimenti emergenziali Art. 1, c. 48, legge n. 178/2020 D.Lgs. n. 116/2020		
<b>Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente</b>	<b>€ 1.122.299,79</b>		
<b>Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento</b>	<b>€ 1.447.335,74</b>		
<b>Gettito previsto nel triennio</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
	<b>€ 1.451.206,74</b>	<b>€ 1.451.206,74</b>	<b>€ 1.451.206,74</b>
<b>Effetti connessi a disposizioni recanti esenzioni e riduzioni previsti dal regolamento</b>	Questo Ente approverà entro il 30/06/2021, con deliberazione di Consiglio comunale, l'articolazione tariffaria relativa all'anno 2021.		
<b>Altre considerazioni</b>	<p>Si ripropone l'esigenza di disporre del piano finanziario 2021, che deve essere redatto con le regole del MTR di Arera e validato dall'ente territorialmente competente in tempo utile per l'approvazione delle tariffe del tributo da parte dell'ente.</p> <p>Occorre valutare con attenzione gli effetti delle componenti aggiuntive introdotte dalla deliberazione Arera n. 238/2020, come la componente Rcu, relativa al differenziale tra i costi del Pef 2020 e quelli del Pef 2019 (che gli enti i quali si sono avvalsi della facoltà di confermare nel 2020 le tariffe 2019 devono riportare nei Pef dal 2021 fino al massimo all'anno 2023) e la componente Rcmd, relativa al recupero delle riduzioni concesse alle utenze non domestiche ai sensi della delibera Arera n. 158/2020, presente nel periodo 2021-2023.</p> <p>In particolare, la componente Rcu potrebbe determinare uno sfasamento tra l'entrata e i relativi costi riportati in bilancio, secondo il metodo con il quale gli enti hanno contabilizzato nel bilancio 2020 le spese del servizio di gestione dei rifiuti riportate nel Pef 2020.</p> <p>Nella quantificazione dei costi del piano finanziario, pur se basati su dati storici del 2019, e nella determinazione delle tariffe 2021 occorrerà valutare gli effetti della riorganizzazione dei servizi che nel</p>		

	<p>2021 conseguirà necessariamente alla nuova definizione di rifiuto urbano e alla scomparsa della categoria dei rifiuti assimilati, con la fuoriuscita dalla «privativa» comunale di tutti i rifiuti delle attività produttive, delle attività agricole e di quelle a esse connesse, prevista dal D.Lgs. 116/2020.</p> <p>Inoltre, la Legge di bilancio 2021 ha introdotto a partire dal 2021 una nuova agevolazione della quale è necessario tenere conto: l'art. 1, c. 48, L. n. 178/2020, infatti, riduce di due terzi la tassa sui rifiuti (TARI), o l'equivalente tariffa corrispettiva, dovuta in misura ridotta di due terzi per una sola unità immobiliare destinata ad uso abitativo - purché non locata o data in comodato d'uso - posseduta in Italia da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia e siano residenti in uno "Stato di assicurazione" diverso dall'Italia.</p> <p>Per questa tipologia di immobili sarà pertanto dovuto un terzo dell'importo totale del prelievo TARI commisurato per anno solare.</p>
--	--

#### ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

<b>Principali norme di riferimento</b>	Decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360		
<b>Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente</b>	€ 260.000,00		
<b>Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento</b>	€ 281.815,52		
<b>Gettito previsto nel triennio</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
	€ 282.000,29	€ 280.000,00	€ 280.000,00
<b>Effetti connessi a modifiche legislative in vigore sugli anni della previsione</b>	Nessuno		
<b>Effetti connessi alla modifica delle aliquote</b>	Nessuno		
<b>Effetti connessi a disposizioni recanti esenzioni e riduzioni previsti dalla legge</b>	Nessuno		
<b>Effetti connessi a disposizioni recanti esenzioni e riduzioni previsti dal regolamento</b>	Nessuno		

#### CANONE UNICO

<b>Principali norme di riferimento</b>	L. n. 160/2019 – art. 1, cc. 816-847		
<b>Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente</b>	NOTA BENE: si tratta di tributo di nuova istituzione, frutto dell'accorpamento di TOSAP, COSAP, Imposta sulla pubblicità, CIMP e diritto sulle pubbliche affissioni.		
<b>Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento</b>	Vedi sopra.		
<b>Gettito previsto nel triennio</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
	€ 8.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00
<b>Effetti connessi a modifiche legislative in vigore sugli anni della previsione</b>	I commi 816-836 istituiscono dal 2021 il cd. canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, per riunire in una sola forma di prelievo le entrate relative all'occupazione di aree pubbliche e la diffusione di messaggi pubblicitari. Tale canone è		

	<p>destinato a sostituire la vigente disciplina della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni (ICPDPA), nonché del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP) e del canone per l'occupazione delle strade.</p> <p>I commi da 837 a 847 istituiscono il canone unico patrimoniale di concessione per l'occupazione nei mercati, che dal 2021 sostituisce la TOSAP, il COSAP e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee, anche la TARI.</p>
<b>Effetti connessi alla modifica delle tariffe</b>	<p>Come prevede il comma 817 della legge 160/2019, il canone deve assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono stati sostituiti (salva la possibilità di variare il gettito modificando le tariffe).</p>
<b>Altre considerazioni</b>	<p>L'applicazione di questi nuovi canoni richiede l'approvazione dei regolamenti da parte del Comune e delle conseguenti tariffe, pur tenendo conto della tariffa standard indicata dalla legge.</p> <p>Anche se il canone è introdotto dalla legge, la disciplina regolamentare è necessaria per definire diversi aspetti essenziali per la sua applicazione.</p> <p>Quindi la legge e il regolamento comunale sono i presupposti per poter iscrivere in bilancio la relativa entrata.</p> <p>Il Comune di Alliste ha provveduto a istituire il canone unico patrimoniale e ad approvare il relativo regolamento con deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del 06/03/2021.</p> <p>Si tratta di un'operazione complessa, stante la varietà dei presupposti impositivi.</p> <p>A ciò si aggiunge la soppressione con decorrenza dal 1° dicembre 2021 dell'obbligatorietà di istituire il servizio delle pubbliche affissioni (che resta in vigore solo per i manifesti privi di rilevanza economica).</p>

Inoltre, per le seguenti entrate si mettono in evidenza alcuni aspetti qualificanti delle previsioni:

#### **Fondo di solidarietà comunale**

Il Fondo di solidarietà comunale è stato calcolato sulla base delle spettanze pubblicate dal Ministero dell'Interno

#### **Proventi delle sanzioni Codice della strada**

I proventi sono stati calcolati tenendo conto del trend storico.

#### **Altre entrate di particolare rilevanza**

Tra le entrate vi è una posta particolarmente significativa e riguardante la riscossione dei canoni enfiteutici e dei proventi derivanti dall'affrancazione di beni gravati da livello a favore del Comune di Alliste. E' tutt'ora in corso l'attività di verifica che condurrà al completamento di tali pratiche e all'ottenimento dei relativi proventi.

#### **Le spese**

Per quanto riguarda le spese correnti, le previsioni sono state formulate sulla base:

- dei contratti in essere (mutui, personale, utenze, altri contratti di servizio quali rifiuti, pulizie, illuminazione pubblica, ecc.). Per le previsioni 2021-2023 è stato considerato l'incremento legato al tasso di inflazione programmato;
- delle spese necessarie per l'esercizio delle funzioni fondamentali;

- delle richieste formulate dai vari responsabili, opportunamente riviste alla luce delle risorse disponibili e delle scelte dell'amministrazione effettuare in relazione agli obiettivi indicati nel DUP;

### **Fondo crediti di dubbia esigibilità**

Il Fondo crediti di dubbia esigibilità rappresenta un accantonamento di risorse che gli enti devono stanziare nel bilancio di previsione al fine di limitare la capacità di spesa alle entrate effettivamente esigibili e che giungono a riscossione, garantendo in questo modo gli equilibri di bilancio.

Il principio contabile della contabilità finanziaria prevede criteri puntuali di quantificazione delle somme da accantonare a FCDE, secondo un criterio di progressività che - a regime - dispone che l'accantonamento sia pari alla media del non riscosso dei cinque anni precedenti, laddove tale media sia calcolata considerando gli incassi in c/competenza sugli accertamenti in c/competenza di ciascun esercizio.

E' ammessa la facoltà di considerare negli incassi anche quelli intervenuti a residuo nell'esercizio successivo a valere sugli accertamenti di competenza dell'esercizio n, scorrendo di un anno la serie di riferimento.

L'ente può, con riferimento all'ultimo esercizio del quinquennio, considerare gli incassi intervenuti a residuo nell'esercizio successivo a valere sugli accertamenti dell'esercizio n.

In tal caso occorre scorrere di un anno indietro il quinquennio di riferimento.

Il principio contabile all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011 prevede per i primi esercizi la possibilità di accantonare a bilancio di previsione una quota inferiore, come evidenziato nella seguente tabella.

FASE	% DI ACCANTONAMENTO		
	2021	2022	2023
PREVISIONE	100%	100%	100%
RENDICONTO (*)	100%	100%	100%

(\*) In sede di rendiconto, l'ente accantona nell'avanzo d'amministrazione l'intero importo del fondo crediti di dubbia esigibilità quantificato nel prospetto riguardante il fondo allegato al rendiconto di esercizio.

In merito alle entrate per le quali calcolare il Fondo, il principio contabile demanda al responsabile finanziario sia l'individuazione sia il livello di analisi, il quale può coincidere con la categoria ovvero scendere a livello di risorsa o di capitoli.

Le entrate per le quali si è ritenuto di procedere all'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità sono le seguenti:

DESCRIZIONE	FCDE
Tassa rifiuti	SI
Proventi recupero evasione tributaria	SI
Proventi sanzioni codice della strada	SI
Introiti e rimborsi diversi	SI

Il metodo di calcolo del fondo è quello della media semplice.

Nelle schede allegate è riportato il calcolo dell'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità per le singole entrate, di cui si riporta il riepilogo.

### **BILANCIO 2021**

Cap.	DESCRIZIONE	Previsione 2021 di entrata	% a bilancio del FCDE	Stanziamiento FCDE
1029	Tassa rifiuti	€ 1.451.206,74	23,26	€ 337.550,69

1004	Proventi recupero evasione tributaria	€ 20.000,00	36,91	€ 7.382,00
3008	Proventi sanzioni codice della strada	€ 2.000,00	11,64	€ 232,80
3138	Introiti e rimborsi diversi	€ 15.000,00	14,62	€ 1.900,60
<b>TOTALE</b>				<b>€ 347.066,09</b>

#### **BILANCIO 2022**

Cap.	DESCRIZIONE	Previsione 2022 di entrata	% a bilancio del FCDE	Stanziamiento FCDE
1029	Tassa rifiuti	€ 1.451.206,74	23,26	€ 337.550,69
1004	Proventi recupero evasione tributaria	€ 40.000,00	36,91	€ 7.382,00
3008	Proventi sanzioni codice della strada	€ 5.000,00	11,64	€ 232,80
3138	Introiti e rimborsi diversi	€ 20.000,00	14,62	€ 1.900,60
<b>TOTALE</b>				<b>€ 347.066,09</b>

#### **BILANCIO 2023**

Cap.	DESCRIZIONE	Previsione 2023 di entrata	% a bilancio del FCDE	Stanziamiento FCDE
1029	Tassa rifiuti	€ 1.451.206,74	23,26	€ 337.550,69
1004	Proventi recupero evasione tributaria	€ 40.000,00	36,91	€ 7.382,00
3008	Proventi sanzioni codice della strada	€ 5.000,00	11,64	€ 232,80
3138	Introiti e rimborsi diversi	€ 20.000,00	14,62	€ 1.900,60
<b>TOTALE</b>				<b>€ 347.066,09</b>

#### **Fondi di riserva**

Il Fondo di riserva è una voce che non viene impegnata ma utilizzata per far fronte nel corso dell'esercizio a spese impreviste e la cui previsione in bilancio è obbligatoria come previsto dall'art. 166, D.Lgs. 267/2000:

“1. Nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma "Fondo di riserva", gli enti locali iscrivono un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio.

2. Il fondo è utilizzato, con deliberazioni dell'organo esecutivo da comunicare all'organo consiliare nei tempi stabiliti dal regolamento di contabilità, nei casi in cui si verificano esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti.

2-bis. La metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2-ter è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione”.

2-ter. Nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222, il limite minimo previsto dal comma 1 è stabilito nella misura dello 0,45 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio.”

Il **Fondo di riserva** di competenza rientra nelle percentuali previste dalla legge (min 0,3% e max 2% delle spese correnti iscritte in bilancio), e precisamente 0,31% per il 2021, 0,31% per il 2022 e 0,31% per il 2023.

Non facendo l'ente ricorso all'anticipazione di tesoreria, non è necessario incrementare del 50% la quota d'obbligo.

## Fondo di garanzia debiti commerciali

A decorrere dall'anno 2021 (proroga disposta dalla L. n. 160/2019), con deliberazione di giunta da adottare entro il 28 febbraio 2021, è iscritto nella parte corrente del bilancio nella missione 20 programma 03 un accantonamento denominato "Fondo di garanzia debiti commerciali", sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione (art. 1, cc. 859 e 862, L. 30 dicembre 2018, n. 145).

L'iscrizione del fondo in bilancio è obbligatoria se il debito commerciale residuo rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente.

In ogni caso, le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, ai sensi del citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio (art. 1, c. 859, lett. a, e c. 868).

Verificandosi le predette condizioni, lo stanziamento del fondo deve essere pari al 5% degli stanziamenti di spesa per acquisto di beni e servizi dell'esercizio in corso, con esclusione di quelli finanziati con risorse aventi vincolo di destinazione (art. 1, c. 859, lett. a), c. 862, lett. a), e c. 863).

L'iscrizione del fondo in bilancio è, inoltre, obbligatoria anche se il debito commerciale residuo rilevato alla fine dell'esercizio precedente si sia ridotto di oltre il 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente, ma l'ente presenta un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali (art. 1, c. 859, lett. b).

Verificandosi la predetta condizione, lo stanziamento del fondo deve essere pari (art. 1, c. 862, lett. b), c), d) e c. 863):

a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

b) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

c) al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

d) all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente.

I tempi di pagamento e di ritardo sono elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni dei crediti (art. 1, c. 861).

I tempi del ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che gli enti non hanno ancora provveduto a pagare.

Nel corso dell'esercizio l'accantonamento al fondo è adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti di spesa per acquisto di beni e servizi, con esclusione di quelli finanziati con risorse aventi vincolo di destinazione.

Il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione è liberato nell'esercizio successivo a quello in cui risultano rispettati i parametri di riduzione dei tempi di pagamento e la riduzione dell'ammontare complessivo dei propri debiti commerciali. (art. 1, c. 863).

L'Ente trovandosi nelle condizioni previste dalla norma sopra richiamata è tenuto a iscrivere in bilancio il Fondo di garanzia debiti commerciali così determinato:

Spesa per acquisto di beni e servizi (Macro-agg. 1.03)	+	€ 2.344.329,74
--	---	----------------

Stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione (Macro-agg. 1.03)	-	€ 1.418.433,90
<b>Totale</b>		€ 925.895,84
Percentuale applicata		5%
<b>Importo FGDC da accantonare</b>		€ 46.294,79

### Accantonamenti per passività potenziali

Nel bilancio di previsione sono stati previsti i seguenti accantonamenti per passività potenziali:

DESCRIZIONE	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
Indennità di fine mandato del sindaco	€ 2.675,35	€ 2.675,35	€ 2.675,35
Fondo rischi contenzioso	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00
Fondo perdite società partecipate	€ 550,00	€ 600,00	€ 600,00
Fondo rischi altre passività potenziali	€ 2.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
Fondo rinnovi contrattuali arretrati tempo indeterminato	€ 21.027,66	0	0
Fondo rinnovi contrattuali competenza tempo indeterminato	€ 28.957,19	€ 28.957,19	€ 28.957,19
Fondo rinnovi contrattuali arretrati tempo determinato	€ 1.048,49	0	0
Fondo rinnovi contrattuali competenza tempo indeterminato	€ 2.915,50	€ 2.915,50	€ 2.915,50
Oneri riflessi arretrati personale tempo indeterminato	€ 5.610,18	0	0
Oneri riflessi arretrati personale tempo determinato	€ 279,74	0	0
Irap arretrati tempo indeterminato	€ 1.787,35	0	0
Irap arretrati tempo determinato	€ 89,12	0	0
Fondo rinnovi contrattuali segretario	€ 9.023,56	0	0
Fondo garanzia debiti commerciali	€ 46.294,79	€ 46.294,79	€ 46.294,79

### Entrate e spese non ricorrenti

Nel bilancio di previsione sono allocate le seguenti entrate e spese aventi carattere non ripetitivo:

ENTRATE	IMPORTO	SPESE	IMPORTO
Gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria	€ 20.061,20	Manutenzioni straordinarie cap. 1938	€ 38.404,69
Proventi sanzioni Codice della Strada	€ 2.000,00	Cap. 1051 Sgravi e rimborsi tributi	€ 2.522,20
Entrate da titoli abitativi edilizi	€ 38.404,69	Cap. 1049 Spesa straordinaria invii accertamenti	€ 5.000,00
		Cap. 1511 Spese per contributi diversi	€ 539,00
		Cap. 1092 Spese di registrazione pratiche affrancazione	€ 2.000,00
		Cap. 1878 Assistenza soggetti svantaggiati	€ 4.000,00
		Cap. 1643 Spese servizi lotta randagismo	€ 8.000,00
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>€ 60.465,89</b>	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>€ 60.465,89</b>

**3. Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con ricorso al debito e con le risorse disponibili**

Nel triennio 2021-2023, annualità 2021 sono previsti investimenti per un totale di € 3.736.524,60, così finanziati:

<b>Tipologia</b>	<b>ANNO 2021</b>
Contributi regionali	€ 3.207.161,78
Proventi da permessi di costruire e assimilati	€ 151.915,96
Contributo Gal	€ 135.000,00
Fondi ministeriali	€ 112.000,00
Decreto Fraccaro	€ 70.000,00
Proventi da affrancazione	€ 33.070,00
Alienazioni	€ 27.376,86
<b>TOTALE</b>	<b>€ 3.736.524,60</b>

**4. Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti.**

Non risultano garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti o di altri soggetti, pubblici o privati.

**5. Gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata**

Non sono stati attivati contratti relativi a strumenti di finanza derivata.

**6. Elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale**

Alla data del 31.12.2020 il Comune possiede le seguenti partecipazioni dirette:

<b>SOCIETA' DI CAPITALI PARTECIPATE IN VIA DIRETTA</b>	<b>QUOTA DI PARTECIPAZIONE</b>
Gruppo d'Azione Locale Serre Salentine srl	2%
Gruppo d'Azione Locale Capo Santa Maria di Leuca s.c.a.r.l.	0,95%
Area sistema di Casarano e comuni associati società consortile in liquidazione	5,26%

**Il Responsabile del Servizio Finanziario  
(F.to Dott.ssa Angelica REHO)**